

## **Art. 19 - Classificazione del personale**

*Da inserire come punto 6 dell'articolo prima di "Declaratorie"*

6. Avuto riguardo all'esigenza di disporre di eventuali nuove e diverse modalità di svolgimento della prestazione lavorativa ulteriori rispetto a quanto ad oggi in essere in ogni singola azienda, le Parti convengono che ai livelli inquadramentali sotto riportati corrispondono parametri retributivi articolati come segue:

- per i livelli D e C1, due parametri retributivi: c), b);
- per i livelli C, B1, tre parametri retributivi: c), b), a).

### **Parametro retributivo c)**

Il parametro retributivo c) è attribuito ai lavoratori di primo ingresso nel livello, compresi i neoassunti. La permanenza in questo parametro è collegata esclusivamente a un lasso di tempo predeterminato:

- D e C1 24 mesi;
- C e B1 36 mesi.

Il parametro retributivo c) è inferiore di 7 punti parametrali rispetto al parametro b).

### **Parametro retributivo b)**

Il parametro retributivo b) è rappresentato dal valore parametrale dei vigenti livelli professionali.

Tale valore viene confermato ai lavoratori in forza alla data di stipulazione dell'accordo di rinnovo e remunera tutte le attività che ad oggi vengono svolte in ogni realtà aziendale.

### **Parametro retributivo a)**

Il parametro retributivo a) è finalizzato ad apprezzare l'attribuzione formale di attività lavorative contraddistinte da uno o più dei seguenti requisiti o caratteristiche:

- l'attribuzione individuale e formale di modalità lavorative nuove rispetto a quanto viene a oggi realizzato nelle singole società e caratterizzate dalla polifunzionalità/polimansione. Per polifunzionalità/polimansione si intende l'attribuzione di modalità lavorative svolte in alternanza alle mansioni proprie della figura professionale normalmente ricoperta e riferibili a un settore aziendale anche diverso da quello di appartenenza. Tale polifunzionalità/polimansione richiede il possesso di competenze e requisiti professionali diversi da quelli necessari per l'espletamento dell'attività lavorativa normalmente assegnata;
- l'attribuzione individuale e formale del coordinamento diretto di risorse umane, appartenenti allo stesso livello d'inquadramento.

7. Relativamente ai livelli C e B1 non potrà essere applicato il parametro c) in assenza di determinazione del parametro a) all'interno del medesimo livello.
8. L'attribuzione individuale dei parametri c), b) e a) dovrà risultare da atto scritto.

\* \* \*

9. Sono demandate alla contrattazione di secondo livello:
  - a) l'individuazione del valore parametrico per le nuove attività che portino al riconoscimento del parametro a);
  - b) l'eventuale valutazione e definizione del valore parametrico c) e del valore parametrico a) anche agli altri livelli di inquadramento;
  - c) l'eventuale individuazione di particolari, specifiche attività lavorative per le quali può essere riconosciuto un valore retributivo inferiore a quello dell'attuale scala parametrica.

\* \* \*

Decorrenza 1 gennaio 2017.

Quanto sopra concordato fa comunque salvi gli accordi di secondo livello già ad oggi vigenti in materia.